

<b>I0714</b>	<b>GRANDI ESPOSIZIONI</b>
--------------	---------------------------

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B/F	2024 01 17	2023 12 31	9999 99 99

## Generalità

La soluzione delle “grandi esposizioni” consiste in un processo autonomo distinto da quello finalizzato alla produzione dei coefficienti prudenziali. Tuttavia i gruppi PUMA hanno ritenuto di poter utilizzare una parte rilevante delle informazioni determinate in fase ACA relative alla produzione dei coefficienti prudenziali secondo la normativa “Basilea3”.

In particolare, la gran parte delle ponderazioni **campo 05727 – PONDERAZIONE GRANDI ESPOSIZIONI** relative alle esposizioni riportate nell’articolo 400.1 della CRR e nella Circ. 285, possono essere desunte, in fase ACA, anche grazie alle informazioni sui portafogli (campo 05720) e sulle ponderazioni (campo 05725) determinati per il rischio di credito.

L’importo per l’esposizione a rischio è contenuto nel **campo 07502 - IMPORTO NETTO PER GRANDI ESPOSIZIONI** che è derivato in fase ACA sulle FTO di rapporto dalle stesse routine che impostano il campo 07500 utilizzato per il rischio di credito. Per le cartolarizzazioni sintetiche tale campo è ulteriormente corretto dalla funzione F28\_5.

L’importo per l’esposizione lorda al rischio è contenuto nel **campo 07515 - IMPORTO LORDO PER GRANDI ESPOSIZIONI** che è derivato in fase ACA sulle FTO di rapporto dalle stesse routine che impostano il campo 07505 utilizzato per il rischio di credito.

L'importo per le garanzie reali e personali è il **campo 07551 - IMPORTO GARANZIE PER GRANDI ESPOSIZIONI**. È derivato in fase ACA - dalle stesse routine che impostano il campo 07550 dei coefficienti prudenziali - dal fair value delle garanzie (06325 per garanzie reali / 06326 per garanzie personali) oppure in assenza, nei casi in cui è accettato, dal valore contrattuale delle stesse (00650 per garanzie reali / 00660 per garanzie personali).

Sulle FTO di garanzie personali e reali il campo 05999 (campo guida CRM) individua le tipologie di protezione del credito che assistono le esposizioni e anche l'eventuale presenza dei requisiti generici e specifici di ammissibilità richiesti dalla normativa prudenziale.

Le derivate finali vengono generate con tutte le variabili previste dagli schemi segnaletici con l'aggiunta di alcuni dettagli informativi che potrebbero risultare necessari per un'eventuale rielaborazione del processo.

Il processo per il trattamento delle garanzie ricalca le logiche di CRM (ammissibilità delle garanzie e abbinamento tra esposizioni e garanzie) ed è stato strutturato in modo da determinare la generazione delle derivate finali con esposizioni in capo al debitore/garante.

### **Indicazioni per la predisposizione dell'input**

#### **TCOR29 - TABELLA RELAZIONE CLIENTI/GARANTI CON CAPOGRUPPO PER GRANDI ESPOSIZIONI**

Nella segnalazione delle grandi esposizioni, in presenza di un gruppo di clienti/garanti connessi, il soggetto segnalato è la capogruppo. A tal fine è definita la TCOR29 - TABELLA RELAZIONE CLIENTI/GARANTI CON CAPOGRUPPO PER GRANDI ESPOSIZIONI che, alimentata con tutti i gruppi

di clienti/garanti connessi, verso i quali l'intermediario ha esposizioni (dirette o indirette), individua il legame con la capogruppo stessa.

Tale tabella deve inoltre essere alimentata per le singole controparti (clienti/garanti), per le quali l'azienda segnalante non abbia individuato legami di natura giuridica o economica con altre controparti, qualora queste siano emittenti di strumenti finanziari.

Per ulteriori precisazioni cfr. – I0509 – GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

## **LE ESPOSIZIONI VERSO CONTROPARTI CENTRALI**

I margini iniziali, di variazione giornalieri e aggiuntivi giornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti al sistema di compensazione e garanzia ovvero a una controparte centrale avente sede in un paese dell'UE che assicuri condizioni equivalenti beneficiano dell'esenzione totale.

I rapporti della specie sono individuati dai valori 1 (Cassa Compensazione e Garanzia) e 2 (Controparti centrali aventi sede in uno stato UE che assicurino condizioni equivalenti a CC&G) del **campo 05080 - RAPPORTI CON CONTROPARTI CENTRALI** sulle FTO interessate (cfr. I0500).

## **LE OPERAZIONI SU ATTIVITÀ SOTTOSTANTI**

Il Regolamento Delegato 1187/2014 (RD) prevede in linea generale che gli intermediari debbano essere in grado di identificare e controllare nel tempo i clienti o gruppi di clienti connessi di un'esposizione sottostante (*full look-through*).

A tale fine è necessaria l'alimentazione delle attività sottostanti secondo le seguenti indicazioni:

- per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione tradizionale proprie cedute e non cancellate dal bilancio: FTO pertinenti con la natura delle attività cedute avendo cura di valorizzare il campo 05781 uguale a 1 o 4;
- per le operazioni di cartolarizzazione sintetica: FTO pertinenti con la natura delle attività cedute avendo cura di valorizzare il campo 05781=9<sup>1</sup>;
- per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione tradizionale proprie cedute e cancellate dal bilancio: FTO 01517.02/72;
- per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione (tradizionale e sintetica) di terzi: FTO 01519.02/72;
- per le attività sottostanti alle quote di OICR:
  - i. FTO 01063.77 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE), fornita in input con campo 05278 significativo;
  - ii. FTO 01063.79 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – DEPOSITI - POSIZIONI LUNGHE);
  - iii. FTO 01063.80 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – DERIVATI - POSIZIONI LUNGHE).
  - iv. FTO 01063.81 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – ALTRI FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE).

Tuttavia, l'art. 6 del RD prevede il caso in cui l'ente ignori parzialmente (*partial look-through*) o totalmente l'identità dei debitori delle esposizioni sottostanti al rischio di credito.

Nel primo caso l'alimentazione dell'input PUMA per le attività sottostanti deve essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:

---

<sup>1</sup> L'Originator di una operazione di cartolarizzazione sintetica conosce sempre il pool di attività sottostanti.

- per la parte nota<sup>2</sup> delle attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione proprie cedute e cancellate dal bilancio o di terzi: rispettivamente, FTO 01517.02/72 e FTO 01519.02/72;
- per la parte *unknown* delle attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione proprie cedute e cancellate dal bilancio o di terzi: FTA 03940.09 (POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - UNKNOWN EXPOSURE) ausiliaria delle FTO 01063.02/11, 01079.02 e 01064.02;
- per la parte nota delle attività sottostanti alle quote di OICR:
  - i. FTA 03940.01 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (TITOLI);
  - ii. FTA 03940.03 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (DEPOSITI);
  - iii. FTA 03940.05 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (ALTRI FINANZIAMENTI);
  - iv. FTA 03940.11 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (DERIVATI);
- per la parte *unknown* delle attività sottostanti alle quote di OICR: FTA 03940.07 (QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - UNKNOWN EXPOSURE) ausiliaria delle FTO 01063.02/11.

Nel secondo caso, cioè quando l'ente non è in grado di distinguere le esposizioni sottostanti all'operazione, la generazione dell'esposizione verso il "cliente distinto/ignoto" viene documentata utilizzando l'esposizione dell'ente verso l'operazione.

Per indicare quale dei possibili metodi è in grado di utilizzare per identificare e controllare nel tempo le attività sottostanti ad un OIC, l'intermediario deve fornire in input sulle esposizioni con attività sottostanti (FTO 01063.02/11) il

---

<sup>2</sup> Si rammenta che per entrambe le tipologie di cartolarizzazioni, nel caso in cui l'intermediario svolga il ruolo di *servicer*, per altri ambiti informativi è richiesta necessariamente l'applicazione del metodo *full look-through*.

**campo 05788 - METODO UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI (GR. ESPOSIZIONI)**, il cui dominio è il seguente:

**0 = NESSUNA SCOMPOSIZIONE**

**1 = FULL LOOK-THROUGH**

**2 = PARTIAL LOOK-THROUGH**

avendo cura di valorizzarle in modo univoco a parità di codice ISIN.

Nel caso in cui lo schema di investimento sia rappresentato da una cartolarizzazione le medesime informazioni sono richieste con altrettanti attributi della TCOR38.

Inoltre, nel caso di scomposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle attività sottostanti, gli intermediari devono valorizzare in TCOR38 anche i seguenti attributi<sup>3</sup>:

- **QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE (PORTAFOGLIO BANCARIO)**
- **QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE (PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA).**

Tali percentuali devono essere calcolate rapportando l'esposizione complessiva verso lo schema, distintamente per portafoglio bancario e di negoziazione, al totale delle attività sottostanti in cui lo schema investe.

Sulla esposizione verso lo schema – OIC – l'intermediario deve valorizzare il **campo 05811 – STRUTTURA DELL'OPERAZIONE COME ESPOSIZIONE AGGIUNTIVA (ART. 7 DEL RD 1187/2014)** per indicare se non sono soddisfatti i punti 1 e 2 dell'articolo 7 del regolamento delegato 1187/2014 ed è necessario rappresentare una esposizione aggiuntiva:

**0= NO**

---

<sup>3</sup> Tali informazioni non sono necessarie per gli schemi di investimento in forma di OICR in quanto è a cura dell'azienda l'alimentazione degli importi sulle forme tecniche 01063.77/79/81 e 03940.01/03/05/07, relative alle attività sottostanti (cfr. I0300), in proporzione alla quota di

1= SI

Per le operazioni di cartolarizzazione tradizionale<sup>4</sup> la stessa informazione è richiesta nella **TCOR38 - TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI**.

Negli schemi di investimento in cui l'intermediario non conosce in parte il sottostante (*partial look-through*) per le esposizioni non note dovrà alimentare la FTA 03940.07/09. Su tali FTA deve essere alimentato un campo di input che permette di attribuire l'esposizione al cliente ignoto oppure al cliente distinto sulla base delle indicazioni previste dall'art 6 del regolamento delegato 1187/2014.

**Campo 05813 – ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE IGNOTA:**

0= NON INTERESSA

1 = CLIENTE DISTINTO

2 = CLIENTE IGNOTO

Il medesimo campo è richiesto anche sulle FTO 01063.02/11 nei casi di esposizioni su attività sottostanti con unknown totale (posizioni verso cartolarizzazioni con 'METODO'=0 e verso OICR con campo 05788=0). In tali casi, infatti, l'eventuale generazione dell'attività verso cliente ignoto è prodotta dalla FTO che rappresenta l'esposizione dell'ente.

**GARANZIE DI IMMOBILI NON RESIDENZIALI**

Nell'ambito del trattamento delle esposizioni garantite da immobili (cfr. **F05\_2\_7\_1 – LA CRM PER LE GRANDI ESPOSIZIONI**), oltre al soddisfacimento delle condizioni e dei requisiti per la classificazione nel portafoglio "esposizioni garantite da immobili", è richiesto anche che gli immobili non residenziali debbano essere completamente costruiti, dati in locazione e produrre un adeguato reddito.

---

partecipazione. Per le cartolarizzazioni sintetiche deve essere alimentato solo l'attributo 'QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE (PORTAFOGLIO BANCARIO)'.

A tal fine, fermi restando i criteri di alimentazione dei campi 05365, 05751 e 05752, è necessario fornire in input sulle FTO 01189.03/05/06 e 09701.02 anche il **campo 05789 - DIGIT REQUISITO PER IMMOBILI NON RESIDENZIALI (GRANDI ESPOSIZIONI)**:

**0 = NO**

**1 = SI**

con il quale l'azienda, ponendo il valore uguale a 1, dichiara che l'immobile non residenziale posto a garanzia presenta anche le suddette caratteristiche aggiuntive.

## **LE MODIFICHE DELLA CRR2**

### **Capitale di Classe Primario (TIER 1)**

L'art. 392 del CRR2 prevede che l'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il valore dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.

Inoltre, i template, del DPM 3.0, C28 (colonna 200) e C29 (colonna 210) chiedono le informazioni in merito alle “esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1”.

Al fine di avere l'informazione in merito al TIER1 è stato inserito il nuovo campo importo **06391 - DEDUZIONE DAL TIER 1**, da alimentare nella FTA 01111.11, con il nuovo valore **37 “DEDUZIONE DAL TIER 1”** dell'util-bilias.

Tale campo viene considerato nel ragionamento R01\_4 - RAG-UTILB2 a rettifica del campo 07502 in sostituzione del campo 06390.

---

<sup>4</sup> Il gruppo PUMA ritiene che nessuna “esposizione aggiuntiva” debba essere rilevata in caso di operazioni di cartolarizzazione sintetica.



## **Credit Risk Mitigation (art 399, 401, 402, 403 CRR2)**

Il valore dell'esposizione deve essere mitigato utilizzando le stesse tecniche di CRM e tutte le garanzie utilizzate ai fini del rischio di credito, purché la loro ponderazione ai fini rischio di credito (campo 05725 – PONDERAZIONE PER RISCHIO DI CREDITO) sia inferiore o uguale a quella relativa al debitore.

In caso di utilizzo del metodo integrale per le garanzie reali finanziarie, in fase di generazione dei template delle “grandi esposizioni”, la banca deve comunque seguire il c.d. «principio di sostituzione» rappresentando dunque per la quota garantita una esposizione indiretta in capo al soggetto garante.

In data 21/01/2022 l'EBA pubblica la Q&A 2020\_5496<sup>5</sup> in cui si afferma che il metodo della sostituzione deve essere applicato anche alle singole operazioni SFT soggette ad accordi quadro di compensazioni e per le quali l'esposizione viene calcolata secondo l'articolo 220 del CRR. Per una corretta generazione dei template C 28.00 e C 29.00 è necessario rilevare, oltre al valore dell'esposizione “E\*” dell'intero accordo quadro di compensazione in capo al soggetto cliente, anche l'esposizione indiretta in capo al soggetto garante presente in ogni operazione SFT rientrante nell'accordo quadro di compensazione.

Di seguito si evidenziano i principali interventi:

- ✓ viene eliminato il campo di input 05750 - DIGIT ESCLUSIONE GARANZIA DALLE GRANDI ESPOSIZIONI;
- ✓ introduzione della posizione indiretta nei confronti del terzo in caso di garanzie reali finanziarie trattate con il metodo integrale comprese le operazioni SFT soggette ad accordi quadro di compensazione. A tal fine viene modificata la funzione extra-tabellare F05\_2\_7 - CREDIT RISK MITIGATION GRANDI ESPOSIZIONI.

## **Esenzioni – articolo 400**

---

<sup>5</sup> [https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020\\_5496](https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020_5496)

L'articolo 400 del CRR2, al paragrafo 1, prevede le seguenti nuove esenzioni totali:

- *di cui alla lettera «l»:* esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3.

Al fine di gestire tale esenzione è stato modificato il dominio del campo 05832 - RUOLO DELL ENTE NELLE OPERAZIONI CON CCP<sup>6</sup> nel seguente modo:

- 1 = PARTECIPANTE DIRETTO
- 2= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 2 DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%)
- 3= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 3, DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%)
- 4= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 4, DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%)
- 5= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 4, DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%)
- 0 = ALTRO / NON INTERESSA.

Con i valori 2 e 3 è possibile applicare l'esenzione.

- *di cui alla lettera «m»:* strumenti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE detenuti da entità soggette a risoluzione o loro filiazioni che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, che siano stati emessi da uno qualsiasi dei seguenti soggetti
  - i) in relazione alle entità soggette a risoluzione, altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
  - ii) in relazione alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, le pertinenti filiazioni di filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione.

---

<sup>6</sup> Vedere nota tecnica del rischio di controparte.

Al fine di gestire tale esenzione e identificare gli strumenti di fondi propri e passività ammissibili secondo le caratteristiche indicate nell'articolo è richiesto il nuovo **campo 05878 – STRUMENTI DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI ART.400 CRR2, PAR 1, LETTERA M** con dominio 0=NO, 1=SI.

- *di cui alla lettera «n»: esposizioni derivanti da un impegno di valore minimo che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 3.*

Al fine di gestire tale esenzione ed identificare le esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo è richiesto il **nuovo campo 05879 – IMPEGNI DI VALORI MINIMO** con dominio 0=NO, 1=SI. Il campo deve essere alimentato sulla FTO 01551.04<sup>7</sup>.

- *di cui alla lettera «j»: esposizioni da negoziazione dei partecipanti diretti e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali qualificate.*

Le esposizioni da negoziazione soggette a tale esenzioni sono individuabili con il campo 05832=1 e il campo 05080=1,2. I contributi a fondi di garanzia attraverso la FTO 01200.00 (pre-finanziati) e la 01609.02 con campo 05080=1,2.

### **Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro (ART.500 bis).**

Ai fini grandi esposizioni la deroga prevista nell'art. 501 bis non è stata recepita, pertanto per identificare che il campo 05724 è alimentato ai soli fini rischio di credito, viene richiesto il nuovo campo **05882 – DEROGA ART.501 BIS** con il domino 0=NO, 1=SI<sup>8</sup>.

### **Portafoglio di negoziazione di vigilanza**

---

<sup>7</sup> Vedere nota tecnica del rischio di credito.

<sup>8</sup> Vedere nota tecnica del rischio di credito.

L'articolo 390 del CRR2 al paragrafo 3 prevede che per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione gli enti possano:

a) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti finanziari emessi da un determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;

b) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente, ma soltanto ove lo strumento finanziario sottostante la posizione corta abbia rango subordinato (junior) rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga oppure qualora gli strumenti finanziari siano di pari rango.

Ai fini delle lettere a) e b), gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in categorie in base a una gerarchia al fine di determinare il rango (seniority) relativo delle posizioni.

Per la definizione di come applicare tale compensazione vengono introdotti i seguenti nuovi campi di input:

- **05633 – CODICE CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO (ART.390 CRR2).** Tale campo consente di determinare la tipologia strumento finanziario per individuare in fase di compensazione se si tratta di strumenti finanziari uguali o diversi e quindi si cade nelle disposizioni dell'art. 390, paragrafo 3) lettera a) oppure nella lettera b).
- **05634 – RANGO CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO (ART.390 CRR2).** Il valore "1" indica la posizione con grado di seniority maggiore.

Tali campi devono essere alimentati oltre che per le FTO 01063.02, 01063.11, 01079.02, 01535.40/51/61, 01543.61/81/83, 01555.12, 01555.14, 01555.22, 01555.24, 01593.01/05 e 01595.01/05 anche per tutte le FTO delle attività sottostanti a schemi di investimento per le quali è possibile applicare il look through.

## **CIRCOLARE N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013 "DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE" - 43° AGGIORNAMENTO**

Le modifiche introdotte dal 43° aggiornamento della Circolare n. 285 (parte seconda, capitolo 10, sezione III, lettera A.1) consentono alle banche appartenenti a conglomerati finanziari di escludere dal calcolo dei limiti delle grandi esposizioni (fattore di ponderazione dello 0%) quelle vantate, anche nella forma di partecipazioni, nei confronti di altri soggetti del conglomerato di appartenenza rientranti nel perimetro di vigilanza supplementare ai sensi della Direttiva 2002/87/CE.

Al fine di identificare le banche appartenenti allo stesso conglomerato finanziario dell'ente deve essere alimentato l'attributo in **TCOR20 - APPARTENENTE AL CONGLOMERATO FINANZIARIO DELL'ENTE SEGNALANTE (DIRETTIVA 2002/87/CE)** con il dominio 0=NO e 1=SI.

### **LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI MONOTRANCHE**

Ai sensi del regolamento 2401/2017 una cartolarizzazione è l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:

- a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;
- b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;
- c) l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai fini della segnalazione delle grandi esposizioni il gruppo interbancario e interfinanziario ritiene che, per tali cartolarizzazioni "monotranche", debba

essere la banca segnalante a decidere o meno se applicare il regolamento 1187/2014 in tema di operazioni di attività sottostanti e quindi provvedere o meno alla scomposizione del sottostante l'operazione di cartolarizzazione<sup>9</sup>.

A tal fine viene introdotto il nuovo attributo di **TCOR38 - SCOMPOSIZIONE MONOTRANCHE AI FINI GRANDI ESPOSIZIONI** con il domino 0=SI, 1=NO.

Si precisa che se il digit SCOMPOSIZIONE MONOTRANCHE AI FINI GRANDI ESPOSIZIONI è uguale a 1 allora il digit "METODO UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITA' SOTTOSTANTI A FINI GRANDI ESPOSIZIONI" deve essere valorizzato a 0 altrimenti deve assumere il valore 1,2.

In particolare, tale attributo viene alimentato solo per le cartolarizzazioni tradizionali e nel caso in cui l'ente segnalante è "originator" e ha ceduto i crediti con derecognition oppure quando è "investor". Nel caso di cartolarizzazione sintetica oppure di cartolarizzazione tradizionale dove l'ente segnalante è "originator" e i crediti sono stati ceduti senza derecognition, continuando a persistere i crediti nel proprio bilancio, ai fini della segnalazione grandi esposizioni rilevano sempre le attività sottostanti cedute.

Sintetizzando, ai fini dell'applicazione del regolamento 1187/2014, valgono le seguenti regole di input:

- se ruolo azienda è "ORIGINATOR" si distinguono due casi:
  - a) originator che cede con "derecognition": devono essere alimentate le FTO 01517.XX oppure le 03940.XX (il cedente non ha più i crediti nel bilancio);
  - b) originator che cede senza "derecognition": il cedente ha i crediti in bilancio e quindi si utilizzano le FTO di rapporto già presenti in input (es. 01123.XX, ecc.);
- c) se ruolo azienda è "INVESTOR" devono essere alimentate le FTO 01519.XX oppure le 03940.XX.

---

<sup>9</sup> Riferimento Q&A 2019\_4502